



**REGIONE CALABRIA**

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  
(ATERP CALABRIA)**

**DECRETO N° 140 DEL 30 SETTEMBRE 2024 - REGISTRO ATERP CALABRIA**

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONI DI PAGAMENTO, EMESSE DAL COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO DAVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CROTONE; NOMINA AVVOCATO INTERNO.**

Il Decreto si compone di n. \_\_\_\_ pagine compreso il frontespizio e di n. \_\_\_\_ allegati

Il Commissario Straordinario

## **Il Commissario Straordinario**

### **PREMESSO:**

Che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;

Che con DPGR n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;

### **CONSIDERATO:**

Che con D.P.G.R. n.90/23 è stata nominata Commissario dell'ente l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;

Che con decreto n. 70/2024 è stata nominata l'avv. Carolina Citrigno Coordinatore legale dell'Avvocatura;

che con decreto n. 106/2024 l'avv. Emanuela Bilotti è stata assegnata al Servizio Avvocatura dell'Azienda;

### **VISTA:**

La notifica, in data 17.09.2024, a mezzo PEC, delle seguenti intimazioni di pagamento:

- Intimazione di pagamento n. 5901020240004644 del 25/07/2024, notificata in data 17.09.2024 ed acquisita al protocollo in ingresso ATERP n. 19288 del 17.09.2024, emessa dal Comune di San Mauro Marchesato, per l'importo di € 3.440,53, inclusivi di imposte, sanzioni, interessi e spese di notifica;
- Intimazione di pagamento n. 8901020240003864 del 24/07/2024, notificata in data 17.09.2024 ed acquisita al protocollo in ingresso ATERP n. 19273 del 17.09.2024, emessa dal Comune di San Mauro Marchesato, per l'importo di € 4.944,26, inclusivi di imposte, sanzioni, interessi e spese di notifica;

### **PRESO ATTO:**

- Che l'intimazione di pagamento può essere contestata per vizi suoi propri;
- Che le intimazioni di pagamento sopra indicate non consentono di verificare il presupposto dell'effettiva esistenza e validità della delega del potere di firma del sottoscrittore dell'atto impugnato;
- Che la giurisprudenza prevalente sul punto ritiene che, a fronte della specifica contestazione fatta dal contribuente già in occasione della stesura originaria del ricorso, la sottoscrizione sia invalida quando il Comune ometta di depositare il provvedimento dirigenziale attributivo del potere di sottoscrizione dell'atto impugnato, non essendo sufficiente la mera indicazione del provvedimento medesimo;

- Che l'intimazione di pagamento n. 5901020240004644 del 25/07/2024 fa riferimento agli avvisi di accertamento n.n. 3901020190002477 (IMU 2014) notificato in data 03.07.2019 e 3901020190003047 (IMU 2015) notificato in data 10.07.2019;
- Che l'intimazione di pagamento n. 8901020240003864 del 24/07/2024 fa riferimento agli avvisi di accertamento n.n. 3901020200003988 (TASI 2016) notificato in data 30.10.2020, 3901020230003064 (TASI 2019) notificato in data 05.09.2023 e 3901020230003408 (IMU 2019) notificato in data 06.09.2023;
- Che non risultano presentati ricorsi avverso gli avvisi di accertamento presupposti alle intimazioni di pagamento;

**PRESO ATTO:**

- Della L.R.32/96, che disciplina la assegnazione degli alloggi con ordinanza del Sindaco e per aver concesso, il comune, la residenza agli aventi diritto e per l'intestazione dei tributi comunali (servizio idrico e quant'altro) come abitazione principale.
- Della assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale (D.L. 102/2013) / "alloggi sociali", così come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, esclusi dall'IMU a partire dal 2014.
- Che per l'imu, il Comune è a conoscenza degli occupanti gli alloggi, per aver emesso i relativi decreti di assegnazione, giusto disposto della Legge Regionale n°32 del 25.11.1996, come ordinanza del Sindaco e per aver concesso la residenza agli aventi diritto. Essendo gli alloggi assegnati con decreto del Sindaco sulla base di graduatorie e che agli stessi assegnatari venga data la residenza nell'alloggio stesso dal Comune.
- Che l'imposta municipale unica (IMU) è dovuta esclusivamente in caso di possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le pertinenze della stessa non altresì per le categorie catastali A1-A2-A3. Non si applica alle unità immobiliari, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 146 del 24/06/2008.
- Che le intimazioni di pagamento devono essere annullate per aver imposto l'imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal **DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi**, che si ripropone integralmente: - Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (BUR n. 134 del

26 novembre 1996) - (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 17 ottobre 1997, n. 12, 22 settembre 1998, n. 10, 24 maggio 1999, n. 14, 30 ottobre 2003, n. 19, 2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7, 21 agosto 2007, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8, 23 dicembre 2011, n. 47, 2 maggio 2013, n. 20 e 22 dicembre 2017, n. 57) TITOLO I: Principi generali e funzioni normative-Art. 1, al punto 1. "La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 6167 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato D.P.R. n. 616/1977 e dell'articolo 27 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però, non contrastino con la ratio dei provvedimenti statali.

All'art. 1-bis. L'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

1-ter. Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, garantendo loro il diritto ad un'abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso.

1-quater. La Regione può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l'assegnazione.

1-quinquies. Per i programmi di ERS per i quali sono già state stipulate le convenzioni con soggetti privati (imprese o cooperative) nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti attuatori secondo le modalità e i termini previsti, le stesse procedure passano alla competenza dell'ATERP regionale.

1-sexies. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2018, su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l'ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale.

- Che il Mef-Ufficio Legislativo Finanze, nel question Time in Commissione VI Finanze n. 5-03398, riconosceva espressamente l'assimilazione ai fini imu degli alloggi regolarmente assegnati agli alloggi sociali, ogni qual volta che possiedano i requisiti di cui al d.m. 22.04.2008, cioè di alloggio assegnato, adibito ad abitazione principale del nucleo di famiglia svantaggiato.
- Dell'assimilazione degli alloggi regolarmente assegnati, locati ed utilizzati quale residenza degli aventi diritto, agli alloggi sociali di cui al d.m.22.04.2008, da parte della Agenzia delle Entrate riconoscendo il diritto degli assegnatari alla detrazione Irpef prevista dall'art.7 della L.80/2014 per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui al d.m. 22.04.2008;
- Della recente giurisprudenza che ha espressamente riconosciuto l'esenzione dall'IMU per gli alloggi di ERP in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale», quale "unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato"(Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, Sez. 29, n. 3087 del 05.09.2024);
- Dell'art. 1 c. 681 L.147/2013, che dispone autonome obbligazioni tributarie tra occupante e proprietario;

Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione del ricorso davanti la Corte di Giustizia di Primo Grado di Crotone.

### **RAVVISATA:**

La necessità, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriva dalla liquidazione dell'Imu sugli immobili Aterp che priva l'ente di somme da destinare alla gestione diretta del suo patrimonio, la disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche della normativa, cioè l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale - alloggio sociale (D.L.102/2013). L'esenzione Imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi e dell'art.1 - legge 241/90 punto 2.

Tanto sopra riportato, di costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia di Primo Grado di Crotona.

Tutto ciò premesso

### **DECRETA**

Di autorizzare la costituzione dell'Azienda davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Crotona nel giudizio di opposizione:

- Avverso le intimazioni di pagamento n.n. 5901020240004644 del 25/07/2024, notificata in data 17.09.2024 ed acquisita al protocollo in ingresso ATERP n. 19288 del 17.09.2024, per l'importo di € 3.440,53, inclusivi di imposte, sanzioni, interessi e spese di notifica e 8901020240003864 del 24/07/2024, notificata in data 17.09.2024 ed acquisita al protocollo in ingresso ATERP n. 19273 del 17.09.2024, per l'importo di € 4.944,26, inclusivi di imposte, sanzioni, interessi e spese di notifica, emesse dal Comune di San Mauro Marchesato;
- di nominare l'avv. Emanuela Bilotti, nata omissis, legale dell'Azienda, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catanzaro, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

**Il Commissario Straordinario  
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini**

**SI ATTESTA**

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 30.09.2024.

Catanzaro, 30.09.2024.

Per la Segreteria della Direzione Generale  
f.to Maria Agosto